CAMERA DI COMMERCIO
VENEZIA ROVIGO

Regolamento del comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Venezia Rovigo (approvato con delibera d'urgenza della Giunta n. 23 del 20/03/2026)

Art. 1 – Natura e obiettivi

Il Comitato per l'imprenditorialità femminile, è un organismo, **senza personalità giuridica**, istituito dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, che opera nell'ambito della normativa di settore, delle competenze e delle finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Il Comitato è istituito con delibera della Giunta camerale e persegue prioritariamente gli obiettivi enunciati nel Protocollo d'Intesa, sottoscritto tra il Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e Unioncamere ed esplica le sue attività attraverso modalità e strumenti condivisi e concordati con la Camera.

Il Comitato si propone quale soggetto attivo dello sviluppo locale con l'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere la nascita ed il consolidamento delle imprese femminili, la parità e le pari opportunità e la valorizzazione del lavoro femminile in tutti i suoi aspetti.

Art. 2 – Compiti

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:
- operare e proporre suggerimenti, nell'ambito della programmazione dell'attività camerale, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- partecipare alle attività della Camera di Commercio per lo sviluppo dell'imprenditoria locale in un'ottica di genere;
- promuovere indagini conoscitive volte da una parte a determinare i problemi che ostacolano l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e imprenditoriale e dall'altra a individuare opportunità d'accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria;
- attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito e l'inserimento nei vari settori economici relativi alle imprese;
- favorire la qualificazione professionale e imprenditoriale femminile promuovendo la formazione imprenditoriale e professionale delle donne;
- costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione per promuovere progetti innovativi che favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le imprese gestite da donne;
- proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditoria femminile;
- coinvolgere gli stakeholder del territorio per far confluire nella programmazione camerale obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e delle politiche di genere.

Il Comitato stabilisce annualmente il programma annuale di lavoro che viene trasmesso alla Giunta camerale per l'approvazione. La programmazione delle attività

si svolge in collaborazione con le Associazioni e gli Ordini del territorio in modo tale da non creare sovrapposizioni e duplicazioni delle iniziative.

Annualmente il Comitato predispone per la Giunta camerale una relazione sulle attività svolte.

Art. 3 – Composizione e nomina

Il Comitato è composto da un numero di componenti pari al numero dei settori rappresentati in Consiglio così come risultanti in all. B allo Statuto camerale vigente al momento della costituzione/rinnovo.

La Giunta camerale nomina i membri del Comitato, in rappresentanza del Consiglio camerale e delle associazioni imprenditoriali, collegi e organismi, ordini professionali e associazioni dei consumatori secondo il seguente criterio:

- un (1) rappresentante per ciascun settore economico previsto in Consiglio designato dalle associazioni/apparentamenti che hanno concorso alla designazione dei componenti del Consiglio stesso così come risultanti dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale.
  Ai soggetti cui verranno chieste le designazioni verrà suggerito di preferire figure che già sono presenti in Consiglio camerale, al precipuo fine di rendere saldo il collegamento tra l'operato del Comitato e gli indirizzi strategici dell'Ente.
  Per la designazione dei liberi professionisti verrà richiesta al rispettivo rappresentante in Consiglio camerale la designazione del nominativo, da concordarsi con i Presidenti dei CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali) territorialmente competenti per Venezia e Rovigo.

Le designazioni dovranno garantire una adeguata rappresentanza ai territori di Venezia e Rovigo, che compongono la circoscrizione camerale.

Art. 4 – Sede e Segreteria operativa

Il Comitato per l'imprenditoria femminile è costituito presso una sede della Camera di Commercio di Venezia Rovigo o sua Azienda Speciale.

Le funzioni di segreteria operativa sono espletate da un dirigente/funzionario camerale nominato dalla Giunta o mediante affidamento della Giunta medesima alla propria Azienda Speciale. La segreteria del Comitato svolge compiti di redazione dei verbali delle riunioni, gestione delle riunioni e supporto a tutta l'attività.

Art. 5 - Cariche

Il Comitato nomina tra i suoi componenti un Presidente, che viene eletto nella prima riunione di insediamento del Comitato.

La votazione avviene a in forma palese per alzata di mano ed il Presidente è eletto con i voti della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti si procederà al ballottaggio tra i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Comitato, su proposta del Presidente può altresì nominare un Vice Presidente che, in caso di sua assenza, ha funzione di sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Art. 6 - Funzioni e compiti del Presidente

Il Presidente del Comitato:

a) ha la rappresentanza del Comitato;
b) convoca e presiede le sedute del Comitato, predisponendone l'ordine del giorno;
c) cura l'attuazione delle iniziative previste dal programma di attività;
d) presenta alla Giunta Camerale le proposte del Comitato e la relazione sulle attività svolte a fine anno.

Art. 7 – Modalità di funzionamento

Non è previsto un quorum costitutivo, quindi le riunioni del Comitato sono valide con qualsiasi numero di presenti.

Il voto viene espresso per alzata di mano e le decisioni sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

Ogni componente ha diritto ad un voto e nessun componente può delegare il proprio voto ad un altro componente.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, a distanza o in modalità mista.

L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, viene trasmesso a mezzo posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e, nei casi di convocazione d'urgenza, nelle 48 ore precedenti.

Per approfondire problemi specifici ed acquisire conoscenze, il Comitato può invitare alle proprie sedute, senza diritto di voto, persone esperte delle materie di volta in volta trattate.

Art. 8 – Durata in carica, dimissione e sostituzione dei componenti

I Componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del Consiglio camerale ed il loro incarico può essere rinnovato.

Il componente del Comitato che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente del Comitato ed al Presidente della Camera di Commercio, che attiva la procedura per la sostituzione.

Per la sostituzione del componente dimissionario, si consulta l'associazione/apparentamento che lo aveva designato, chiedendo l'indicazione di un nuovo nominativo.

La sostituzione del componente dimissionario avviene a cura della Giunta.

Art. 9 – Dotazione

Il Comitato è privo di autonomia patrimoniale.

La Giunta della Camera di Commercio può deliberare annualmente lo stanziamento di una somma per il funzionamento e la realizzazione di iniziative del Comitato per l'imprenditoria femminile. Lo stanziamento potrà essere gestito anche mediante affidamento alla propria Azienda Speciale che curerà la realizzazione delle iniziative

nell'ambito delle linee di indirizzo camerali assegnate in sede di Preventivo economico, nonché la successiva rendicontazione in sede di approvazione del Bilancio di esercizio.

I componenti del Comitato svolgono i loro compiti a titolo gratuito senza oneri per la Camera di Commercio, salvo rimborso spese sostenute per missioni espressamente e preventivamente autorizzate dal Presidente della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Art. 10 Rinvio al Protocollo nazionale

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al testo del Protocollo sottoscritto il 28 febbraio 2003 – e successive modifiche - tra l'Unione Italiana delle Camere di Commercio, il Ministero delle dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e alle Linee Guida elaborate da Unioncamere insieme alle associazioni di categoria impegnate a livello nazionale sui temi dell'imprenditoria femminile.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione anche su proposta del Comitato, con successivo passaggio in Giunta Camerale e definitiva approvazione da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è pubblicato all'Albo Camerale on line, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.